

3736/40
Tuccillo

14012 Pau

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia – nella persona del dott. Paolo Capuano in funzione di Giudice del Lavoro:

Letti gli atti, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21/02/2010, sul ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da:

MARRA LOREDANA

rapp.ta e difesa dall'Avv. L. Russo

ricorrente

nei confronti di:

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. B. Tuccillo

Osserva

Il Tribunale, preliminarmente, conferma la propria giurisdizione.

In punto di giurisdizione, si rileva che, nella fattispecie in esame, non viene in discussione la scelta dell'amministrazione di assumere personale a tempo indeterminato, quanto piuttosto la mera iscrizione della ricorrente in un elenco tenuto dall'assessorato regionale alla Sanità, costituente atto propedeutico all'eventuale futura stabilizzazione del rapporto di lavoro. Detta iscrizione non è rimessa ad una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, ma è atto dovuto in presenza di requisiti oggettivi determinati dalla legge;rispetto alla iscrizione la posizione dell'aspirante, si configura, dunque, in termini di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario(in conformità ai criteri di riparto della giurisdizione delineati da ultimo da Corte Cost. n°204/2004).

Sotto il profilo del rito trova applicazione l'art.409 cpc, estensivamente interpretato dalla costante giurisprudenza della Cassazione nel senso, che la materia dei rapporti di lavoro comprende anche ogni rapporto diretto alla instaurazione di futuri rapporti di lavoro(ex multis Cass. Civ. sez un. 2001 n.11043); poiché nella fattispecie la iscrizione nell'elenco regionale non ha altra utilità che quella relativa alla futura costituzione di rapporti di lavoro subordinato, non può che essere ravvisata la competenza del Giudice del Lavoro.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti argomentazioni.

La legge regionale n.1/2008, art.81, come modificato dall'art. 1 L.R. 5/2008, ha individuato quali destinatari del diritto all'iscrizione negli elenchi del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale tre categorie di soggetti:

- 1) *coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato*
- 2) *o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006*
- 3) *o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge*
i quali ne fanno istanza, purchè assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.

Le tre categorie sono indipendenti l'una dall'altra, onde i requisiti di iscrizione vanno ricercati nell'ambito di ciascuna di esse.

Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Giudicante, che dalla documentazione in atti (cfr. certificato di servizio e sentenza del Giudice del Lavoro del Trib. di Napoli Sez. distaccata di Ischia n.148/2010) si evince che, la ricorrente, è in possesso del requisito temporale richiesto dalla normativa in oggetto.

Invero, sostenuta la prova selettiva concorsuale, la ricorrente, ha conseguito, conformemente al disposto legislativo, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 con l'ASL Napoli 2, avendo riguardo alla circostanza, che detto requisito è stato in effetti raggiunto, in virtù di n.º 3 contratti a termine protrattisi con continuità dal 22 giugno 2004 al 31 agosto 2006 e di una successiva proroga di tale ultimo contratto fino al 01/07/2007, giudizialmente accertata con la citata sentenza, non in difformità con quanto richiesto dalla normativa regionale.

Sussiste dunque il *fumus boni iuris* in relazione alla domanda avente ad oggetto la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nei detti elenchi.

Rispetto a tale domanda appare motivata la concessione dell'invocata tutela cautelare, sussistendo altresì il *periculum in mora*, dato dall'indifferibilità nell'individuazione dei soggetti da assumere a tempo indeterminato, onerati a tal fine dal presentare apposita domanda alle AA.SS.LL regionali entro e non oltre il 31/12/2010 (cfr. decreto Commissariale n.º 22 del 26/03/2010).

È evidente, che tale data di sbarramento, non consentirebbe alla ricorrente di attendere i tempi di un ordinario giudizio di cognizione per vedersi riconosciuto il suo diritto ad essere inserita nei detti

elenchi , quale atto prodromico e necessario, per ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Appare superfluo, infatti, rilevare, che il mancato e tempestivo inserimento negli elenchi di cui sopra, comporterebbe l'irrimediabile perdita per la ricorrente del diritto alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione ed all'eventuale assegnazione di un posto di lavoro a tempo indeterminato.

Le spese, visto l'esito della lite, vanno poste integralmente a carico della Regione Campania.

PTM

Il Giudice , pronunciando sulla domanda proposta da Marra Loredana con atto depositato il 04/06/2010 così provvede:

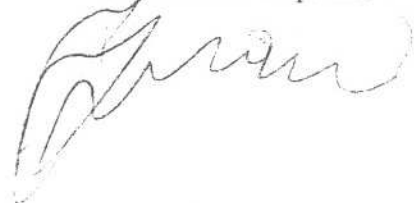
- a) dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento negli elenchi del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale.
- b) Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese che liquida in €.750.00 con attribuzione al difensore della ricorrente.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ischia il 21/07/2010



Il Giudice
Dott. Paolo Capuano



TRIBUNALE P.
SAL. DI NAPOLI
L. 10.11.1981
(Dott. Antonio Ricci)

Relazione CADAPRIA in nome del Presidente RG
RAPPORTA E RIFERISCE DALLA AVV. B. TUCCELLI con 12.000
LUCIA P. 81

IL DIRIGENTE
Direttore di Cancelleria
Nicola Scond Lavina